

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 18 aprile 2016)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: SANDRO BISONNI

sulla proposta di legge n. 34

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 24 febbraio 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19
“NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 34 concernente “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 ‘Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici’” nel testo approvato dalla III Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Onorato Corbelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 12 aprile 2016;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 15 aprile 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole;

Il Vice Presidente
Liana Serrani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 34 concernente "Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 'Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici'" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Vista la decisione assunta nella seduta di questo Consiglio del 7 aprile 2016;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle autonomie locali nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianni Santori e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 12 aprile 2016;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 15 aprile 2016;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole condizionatamente alla modificazione specificamente formulata come di seguito:
 - il comma 4 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"4 bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 è inserito il seguente comma:
"6 bis. La Giunta regionale con proprio atto, d'intesa con i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, detta criteri ed indirizzi per sua corretta applicazione.".
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa le seguenti osservazioni:
 - a) si ritiene necessario che le autorità che si avvarranno della facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 3 della relazione sulla proposta di legge n. 34/2016 di anticipare il termine del 30 giugno 2017 di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015, dovranno garantire, con modalità da rendere note preventivamente al dirigente della struttura organizzativa regionale competente ed alle associazioni di tutela dei consumatori/utenti, una adeguata informazione all'utenza;
 - b) si ritiene altresì necessario un puntuale monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 15 della l.r. 19/2015.

Il Presidente
Marco Manzotti

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 19/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "otto".

Art. 2

(Sostituzione dell'Allegato 8 della l.r. 19/2015)

1. L'Allegato 8 alla l.r. 19/2015 è sostituito dall'allegato a questa legge.

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

1. Il termine del 30 dicembre 2015, contenuto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015, è differito al 31 dicembre 2016.

2. Il termine del 30 giugno 2017, contenuto nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015, può essere anticipato a decorrere dal 30 settembre 2016 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione al dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

3. Per le manutenzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2016 sugli impianti previsti dal comma 4 dell'articolo 4 e dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015, l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve avvenire entro il 30 giugno 2016.

4. Al posto della dichiarazione di avvenuta manutenzione, per le manutenzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, entro il medesimo termine di cui al comma 3, può essere inviato il rapporto di controllo tecnico di cui agli Allegati G e F al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 19/2015)

Identico

Art. 1 bis

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 19/2015)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La Giunta regionale con proprio atto, sentiti i rappresentanti dei soggetti interessati di cui all'articolo 15, comma 1, detta criteri ed indirizzi per la corretta applicazione di questa legge."

Art. 2

(Sostituzione dell'Allegato 8 della l.r. 19/2015)

Identico

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

Identico

nell'edilizia), o il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 di cui all'Allegato II al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013).

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

Composizione del codice catasto (articolo 12, comma 3)

Il codice catasto o codice univoco è composto da 4 lettere che identificano l'ente preposto alle ispezioni (autorità competente) e da 8 numeri che rappresentano il numero progressivo dell'impianto, senza spazi vuoti:



Le 4 lettere che identificano le autorità competenti sono le seguenti:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| a) Comune di Ancona | = CMAN; |
| b) Comune di Ascoli Piceno | = CMAP; |
| c) Comune di Civitanova Marche | = CMCM; |
| d) Comune di Fano | = CMFA; |
| e) Comune di Jesi | = CMJE; |
| f) Comune di Macerata | = CMMC; |
| g) Comune di Pesaro | = CMPS; |
| h) Comune di San Benedetto del Tronto | = CMSB; |
| i) Comune di Senigallia | = CMSE; |
| j) Provincia di Ancona | = PRAN; |
| k) Provincia di Ascoli Piceno | = PRAP; |
| l) Provincia di Fermo | = PRFM; |
| m) Provincia di Macerata | = PRMC; |
| n) Provincia di Pesaro e Urbino | = PRPU. |